

nativo, ricorre al Parlamento contro la liquidazione fattagli della propria pensione, e prego quindi la Camera a voler dichiarare d'urgenza la di lui petizione, di numero 85.

(È dichiarata d'urgenza.)

PRESIDENTE. L'onorevole Assanti, Damiano, per motivi di famiglia, chiede un congedo di giorni 30.

L'onorevole Mascilli, per affari domestici, ne chiede uno di 4 giorni.

(Sono accordati.)

CONVALIDAMENTO DI ELEZIONI.

PRESIDENTE. La Giunta per le elezioni partecipa al presidente della Camera che nella sua tornata pubblica del 27 gennaio 1872 ha verificato non esservi protesta contro i processi verbali delle elezioni dell'avvocato Tiberio Sergardi a deputato del collegio di Siena; del cavaliere Collotta Giacomo a deputato di quello di Tolmezzo; del cavaliere Prospero Guevara-Suardo a deputato di quello di Bovino; dell'avvocato Casimiro Ara a deputato del secondo collegio di Torino; del conte Stefano Orsetti a deputato di Borgo a Mozzano e del professore De Sanctis a deputato del collegio di San Severo, e non ha riscontrato che negli eletti manchi alcuna delle condizioni dell'articolo 40 dello Statuto e delle qualità richieste dalla legge.

Queste deliberazioni sono state accolte a maggioranza di voti.

Quindi, non essendovi opposizioni, proclamo a membri di questa Camera i signori Sergardi, Collotta, Guevara-Suardo, Ara, Orsetti e De Sanctis.

Quanto all'onorevole De Sanctis, siccome egli è impiegato dello Stato, la Giunta propone che gli atti della sua elezione siano inviati alla Commissione incaricata dell'accertamento dei deputati impiegati.

Non facendosi opposizione, questa proposta s'intenderà approvata.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE DELLO SCHEMA DI LEGGE SULL'ORDINAMENTO FORESTALE.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione sul progetto di legge relativo all'ordinamento forestale.

Essendo ieri stata chiusa la discussione generale, si passerà a quella degli articoli.

« Art. 1. La proprietà forestale è libera ai termini del diritto comune, ad eccezione di quella sottoposta a vincolo nell'interesse generale, a norma della presente legge.

« I boschi dello Stato, dei comuni e degli altri corpi morali, sebbene non sottoposti a vincolo, sono amministrati colle discipline determinate da questa legge. »

Contro questo articolo vi sono due proposte. L'una è dell'onorevole Griffini, il quale propone che al primo comma dell'articolo della Commissione sia sostituito il seguente:

« La proprietà forestale, non sottoposta a vincolo nell'interesse generale a norma della presente legge, può, ad istanza degli interessati, essere dichiarata libera.

« I boschi, ecc. » (*come nel progetto*).

Al secondo comma non propone variazioni.

La seconda è dell'onorevole Pepe, il quale propone la seguente modificazione all'articolo 1 della Commissione:

« La libertà nell'esercizio della proprietà forestale, e delle terre in pendio, palustri e maremmane, è limitata dalle sole condizioni e dai soli vincoli stabiliti dalla presente legge per interesse generale sia dello Stato, sia di una contrada, paese o località. »

Prego la Commissione a voler dichiarare se accetta o respinge l'emendamento dell'onorevole Griffini.

SALVAGNOLI, relatore. La Commissione non accetta questa proposta, e tiene ferma la sua, perchè le pare più chiara e più giusta.

PRESIDENTE. Onorevole Griffini, mantiene la sua proposta?

GRIFFINI. La mantengo.

PRESIDENTE. Se vuole, può parlare sull'articolo 1 perchè sull'emendamento sarebbe d'uopo che prima interrogassi la Camera onde vedere se vi sono 15 deputati che lo appoggino.

GRIFFINI. Se permette, dirò due parole. Io non rifarò il discorso che ebbi l'onore di tenervi qualche giorno fa, o signori; non ripeterò, per quanto mi sarà possibile, alcuna delle cose che allora ho svolte, e mi limiterò quindi a compendiare l'economia degli emendamenti che ho presentati.

Avete già udito essere due le modificazioni che io intenderei venissero portate a questo progetto di legge: la prima per escludere la necessità del catasto di tutti i terreni vincolati; la seconda per estendere il vincolo ai boschi influenti nell'ordine climatologico e meteorologico, per cui vorrei che la lettera *F* dell'articolo 2 avesse a comprendere anche que' boschi che su larga scala ed a grandissima distanza esercitano un influsso.

Ora parliamo dell'articolo 1. In quest'articolo la Commissione vi ha proposto di dichiarare per regola libere tutte le proprietà forestali. Posta tale presunzione di libertà, ne viene di necessaria conseguenza che debbono essere descritti con tutta precisione in apposito catasto quei boschi che devono formare l'eccezione. Invece, siccome io vorrei escludere questo catasto, proporrei che si dichiarasse e si ritenesse, che tutte le terre boschive e quelle state mantenute salde fino a quest'ora, dovessero considerarsi colpite dal vincolo forestale: vincolo però che potrebbe essere tolto di volta in volta, mediante opportuna istanza e decisione delle autorità e Commissioni, già determinate nel pro-